

Comunicato 29/5/24

“Secondo il Ministero dell'Ambiente, un progetto che ha ottenuto parere negativo della Valutazione d'Incidenza non può essere finanziabile in ambito PNRR”. Il Comitato No Ovovia rivela che anche l'approvazione delle compensazioni da parte della Giunta Regionale non potrebbe garantire il finanziamento PNRR della Cabinovia.

La conferenza stampa di oggi è stata convocata per fare il punto sul progetto Cabinovia alla luce di una serie di avvenimenti che si sono succeduti in queste ultime settimane.

Iniziamo ricordando che oggi a quest'ora doveva tenersi in Regione l'audizione dei tecnici, che supportano il Comitato, da parte della IV Commissione Consiliare, al fine di consentire l'esposizione, in presenza dell'Assessore regionale dell'Ambiente e ai responsabili degli uffici, che stanno predisponendo l'istruttoria sul III livello della VINCA, dei contenuti delle 10 relazioni che abbiamo inviato per controdedurre quanto sostiene il Comune per giustificare il superamento dell'incidenza negativa che comporta la realizzazione della Cabinovia nel sito di Bosco Bovedo, come accertato e ribadito dal competente Servizio regionale della biodiversità. Dispiace che ciò non sia avvenuto e che ad oggi non esista una nuova data perchè crediamo nei confronti soprattutto più necessari e utili per entrambi le parti quando ci sono visioni così differenti e opposte su opere che vanno ad incidere sul territorio e per le quali l'opinione pubblica è contraria. Abbiamo sempre sostenuto che l'ascolto, la trasparenza, la partecipazione è obiettivo di una sana democrazia e vogliamo ribadire che questo comportamento da parte dell'Istituzione Regione nega questi assunti ma ciò non fa venir meno il nostro impegno per continuare nelle iniziative volte a denunciare l'incompatibilità di questa opera con le leggi e le normative vigenti in materia.

A rafforzare questa convinzione e le nostre ragioni per opporci alla realizzazione della Cabinovia, è giunta risposta all'**Interpello in materia ambientale sui Criteri DNSH per la protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per i progetti ammessi a finanziamento del PNRR** che, tramite le Associazioni ambientaliste, abbiamo posto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Infatti ribadiamo ancora una volta che la condizione necessaria per ammettere a finanziamento e realizzare le opere previste dal PNRR è l'obbligo di rispetto dei 6 criteri previsti dal DNSH da verificarsi in tutto il ciclo dell'opera, dalla programmazione fino ai singoli interventi attuativi.

La risposta dd. 20/5/24 del MASE precisa:

— — — — omissis — — — —

“Per i siti della rete Natura 2000 si conferma che, per l'ammissibilità alle risorse RRF, le Valutazioni di Incidenza riferite ai progetti PNRR devono concludersi sempre con parere positivo, eventualmente - se del caso – prevedendo misure di mitigazione dell'impatto potenziale. Ne consegue che l'esito negativo della Valutazione di Incidenza ambientale di un intervento PNRR comporta la sua inammissibilità a finanziamento per mancato rispetto del principio DNSH, in considerazione delle ricadute significative sull'obiettivo “Protezione e ripristino della biodiversità”.

Il Ministero afferma che anche qualora si attivasse il cd. Livello III e dunque la speciale procedura derogatoria che vede il coinvolgimento di altre istituzioni nazionali e della stessa Commissione Europea, **l'eventuale successiva adozione di misure** compensative ai fini della realizzazione dell'opera non farebbe venir meno la sua incidenza negativa sul sito Natura 2000 interessato e, pertanto, alla luce dell'obbligo di rispetto del principio DNSH, tale opera non risulterà finanziabile in ambito PNRR.

-----omissis-----

Questa interpretazione trova conferma pure da analoga risposta del Ministero delle Finanze, Unità di Missione NG EU, allo stesso quesito posto dalle Associazioni Ambientaliste, che precisa:

-----omissis-----

Nel caso in cui il progetto riceva una valutazione d'incidenza negativa, significherebbe che il progetto incide negativamente sugli obiettivi di protezione definiti per quell'area. Se per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la direttiva "Habitat" ne ammette la realizzazione a fronte di dell'adozione di misure compensative, il progetto privo di possibilità di mitigazione, avendo di per sé un impatto negativo significativo sugli obiettivi di protezione definiti per quell'area, non rispetta il principio del DNSH e non è pertanto ammissibile ai fini del PNRR.

-----omissis-----

Queste risposte evidenziano che quanto sostenuto, nel corso di questi 3 anni da parte del Comitato, trova fondamento e conferma nelle precisazioni dei Ministeri e delle Circolari Europee, a prescindere dalle responsabilità di chi ostinatamente ha continuato a voler sovvertire i disposti di leggi e norme interpretandole a suo uso e consumo. Auspichiamo che si chiuda definitivamente questa vicenda, che ha impegnato cospicue risorse finanziarie e umane negli ultimi anni per realizzare e affermare un progetto come la Cabinovia che non trova ragione per essere realizzato.

Per il Comitato NoOvovia.

Il coordinatore

William Starc